



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1 BIS, ART. 18,
LEGGE 11.12.0994 N. 109 E CONFERIMENTO DI INCARICHI AI
DIPENDENTI DEI SETTORI TECNICI DI CUI ALL'ART. 58 DEL
D.L. 03.02.1993 N. 29 COME INNOVATO DALL'ART. 26 DEL D.L.
31.03.1998 N. 80 E PER LA DIREZIONE LAVORI.

* * * * *

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°54 del 30/04/2003)

Art. 1

A tutti i progetti di opere pubbliche di competenza del Comune di Gaeta elaborati dal personale dei Settori VI e VII va applicata la quota di incentivazione dell'1,5% dell'importo preventivato per gli interventi previsti dall'art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

La predetta quota si applica anche a quei progetti che riguardano interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

La quota dell'1,5% comprende la redazione del progetto, a tutti i livelli, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.

Art. 2

Per tutti gli atti di pianificazione urbanistica di competenza comunale elaborati dal personale dei Settori VI e VII verrà accantonato un fondo incentivante pari al 30% della tariffa professionale relativa, da ripartirsi con le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 3

Per le finalità volute dall'Amministrazione, ai fini dell'ottenimento di livelli qualitativi di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudo il più elevati possibili, i dirigenti del VI e VII settore potranno collaborare in maniera sinergica al conseguimento degli obiettivi prefissati, svolgendo funzioni di controllo qualità del progetto nonché scelta di adeguato criterio di assegnazione degli incarichi.

Art. 4

I Dirigenti del VI e VII Settore concerteranno con l'Amministrazione Comunale il programma delle progettazioni di opere pubbliche, di direzione dei lavori e di pianificazione urbanistica da realizzarsi negli anni nell'ambito dell'attività ordinaria dei settori interessati. Nell'ambito della predetta concertazione, verranno attribuite le responsabilità di ogni singolo procedimento.

Art. 5

Gli incentivi del presente "Regolamento" devono essere corrisposti al netto di tutti i contributi di legge che gravano a carico del datore di lavoro.

Le suddette quote sono cumulabili con tutte le altre forme di incentivazione che a qualsiasi titolo siano erogate al personale dipendente.

Art. 6

Gli incentivi di cui trattasi vanno corrisposti a tutto il personale tecnico e amministrativo dipendente che opera nei Settori VI e VII.

La ripartizione nell'ambito dei Settori avviene secondo le modalità e le incidenze fissate negli articoli che seguono sulla base di riscontri effettuati dai Dirigenti.

Art. 7

Quali criteri di valutazione delle opere progettate e/o eseguite è da considerarsi l'importo stimato richiamato dall'atto di approvazione.

Art. 8

La ripartizione della quota complessiva degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94, avviene come appresso indicato:

1)	responsabile unico del procedimento	15%
2)	Progettazione	46%
3)	Direzione dei lavori	30%
4)	Collaudo (statico se dovuto ed amministrativo)	8%
5)	Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 e succ. mod.	1%

(per lavori per i quali non era prevista la applicazione del D.Lvo 494/96 o precedenti alla entrata in vigore del predetto decreto, la aliquota viene aggiunta, interamente, a quella spettante la direzione lavori, da suddividersi proporzionalmente alle singole sottovoci)

TOTALE	100%
--------	------

6)	redazione di atti di pianificazione	30% della tariffa professionale
----	-------------------------------------	---------------------------------

Nell'ambito delle singole categorie di incarico di cui al precedente prospetto, viene individuata una ulteriore suddivisione in considerazione delle diverse figure professionali e/o di collaborazione alle stesse, secondo le aliquote come di seguito determinate:

1)	Responsabile unico del procedimento: non è prevista la possibilità di incarico a più persone.	
	1.a) persona incaricata	80%
	1.b) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati	20%

E' responsabile unico del procedimento il dirigente o funzionario che esercita le funzioni stabilite dalla legge 109/94 e successive modifiche.

2) Progettazione:

2.a) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumano la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

80%

2.b) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati

20%

3) Direzione dei lavori

3.a) tecnici che assumono la responsabilità della direzione dei lavori firmandone i relativi atti;

80%

3.b) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati

20%

4) Collaudo:

4.a) Collaudo statico:

20%

4.b.1) Collaudo amministrativo inclusa la redazione di certificati di regolare esecuzione (se occorre il collaudo statico):

60%

4.b.2) Collaudo amministrativo inclusa la redazione di certificati di regolare esecuzione (se non occorre il collaudo statico):

80%

4.c) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati

20%

5) Sicurezza ex D.Lgs 494/96:

5.a) personale che assume la responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

20%

5.b) personale che assume responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

60%

5.c) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati

20%

6) Redazione di atti di pianificazione:

6.a) Responsabile unico del procedimento: non è prevista la possibilità di incarico a più persone.

15%

6.b) Progettazione:

6.b.1) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumano la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

30%

6.b.2) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dello strumento urbanistico, su disposizioni dei tecnici di cui al punto 2.a) e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale);

35%

6.b.3) altri componenti dei settori che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati

20%

Qualora gli interventi (LL.PP. o atti di pianificazione) vengano affidati integralmente a professionisti esterni o vengano realizzati da privati, al personale dipendente spettano solo le frazioni dell'incentivo totale per il quale è interessato.

Per quanto riguarda gli interventi completamente finanziati da privati con oneri tecnici a carico degli stessi, l'incentivo di cui all'articolo uno dovrà essere versato interamente dagli stessi e ripartito come segue:

responsabile del procedimento 50%

componenti dei settori che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al procedimento progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli atti 40%

Collaudo 10%

Per quanto riguarda le opere interamente finanziate con fondi non di bilancio (Stato, Regione, Provincia o altro ente) e, comunque per la parte finanziata (fermo restando che per la parte finanziata a carico del bilancio comunale varranno le suddivisioni precedentemente indicate) l'incentivo verrà ripartito come segue:

responsabile del procedimento	50%
componenti dei settori che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al procedimento progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli atti	40%
collaudo	10%

Art. 9

Il fondo, costituito dall'accantonamento della predetta incentivazione, incrementato degli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale quale datore di lavoro, va erogato al personale, inclusa la dirigenza, tramite determinazione o disposizione di pagamento del dirigente del settore interessato, prevedendo pagamenti al massimo semestrali.

All'atto di ogni pagamento vanno computate le quote di incentivi, individuati nei modi di cui ai precedenti articoli, relative alle prestazioni effettuate in riferimento alle sole opere regolarmente approvate dagli organi competenti entro il periodo considerato.

In particolare (intese come percentuali delle aliquote corrispondenti di cui all'art. 8):

per l'incentivo del responsabile del procedimento, la prestazione si riterrà resa proporzionalmente agli importi liquidati sul totale dell'incentivo del 1,5%.

per l'incentivo della progettazione: progettazione preliminare 50%; progettazione definitiva 30%; progettazione esecutiva 20%. La prestazione si riterrà resa al momento della approvazione del progetto nelle singole fasi.

Per l'incentivo della direzione dei lavori: la prestazione si riterrà resa proporzionalmente agli importi dei lavori liquidati.

Per l'incentivo per la sicurezza: la prestazione relativa alla progettazione si riterrà resa alla approvazione del progetto esecutivo; la prestazione relativa al coordinamento in fase di esecuzione si riterrà resa proporzionalmente agli importi dei lavori liquidati.

Per l'incentivo del collaudo: la prestazione si riterrà resa alla redazione dei relativi atti.

In considerazione delle attività di progettazione che occorre svolgere in fase di programmazione o comunque precedenti alla individuazione delle rispettive risorse finanziarie, gli incentivi di cui al presente regolamento vengono anticipati tramite l'apposito fondo, da istituirsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto della individuazione delle risorse finanziarie, gli importi degli incentivi erogati vengono recuperati all'interno del Q.T.E. dei singoli interventi.

All'Amministrazione Comunale competono le spese occorrenti per il pagamento di polizza assicurativa a copertura delle responsabilità professionali.

Art. 11

Per la assegnazione degli incarichi si adotterà il seguente prospetto di distribuzione, in relazione alle specifiche competenze professionali:

All'atto dell'inizio del procedimento che porterà alla progettazione dell'opera pubblica o alla redazione di atti di pianificazione urbanistica, i dirigenti del VI e VII settore invieranno una circolare a tutti i dipendenti in possesso della qualifica professionale di cui alla precedente tabella, al fine di prendere atto della disponibilità alla eventuale assunzione dell'incarico. La predetta circolare non è dovuta per incarichi di progettazione il cui importo stimato dei lavori sia inferiore ad un miliardo.

Il tecnico incaricato del progetto di opere pubbliche, direzione lavori o redazione di atti di pianificazione, potrà individuare eventuali collaboratori tecnici obbligatoriamente con lo stesso criterio di cui alla precedente tabella del presente articolo.

A tutti i componenti del settore VI e VII andrà comunque riservata la quota parte dell'incentivo previsto sia per le opere pubbliche, sia per la redazione degli atti di pianificazione, come previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

I Settori in trattazione terranno, congiuntamente, un registro degli incarichi affidati all'interno delle proprie strutture organizzative.

Da tale registro risulteranno i compensi per ogni figura professionale e/o amministrativo – collaboratore, in modo che sarà possibile affidare gli incarichi progettuali in modo da avere un'equa

corresponsione degli incentivi, proporzionata comunque alle singole professionalità e capacità d'impegno.

Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano per i lavori e progettazioni avviate dalla data di pubblicazione della legge 17.05.99 n. 144 che con l'art. 13 ha introdotto sostanziali modificazioni ai previgenti commi 1, 1 bis e 2 dell'art. 18 ex legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda il lavoro svolto dai Settori VI e VII prima della data di cui sopra, la ripartizione del fondo della progettazione di OO.PP. e dell'aliquota delle competenze relative alla progettazione di strumenti urbanistici viene ripartito secondo i criteri che risultano come di seguito riportati. In considerazione della successione avutasi dalle leggi le aliquote da applicarsi sono le seguenti:

Nell'ambito delle singole categorie di incarico di cui al precedente prospetto, qualora negli stessi incarichi fossero previste più figure professionali e/o di collaborazione alle stesse, le singole aliquote sono così determinate:

Fino al 17/11/1998

A) Per le opere pubbliche:

1) Coordinatore unico del procedimento:	10%
2) Responsabile del procedimento:	10%
3) Progettazione	44%
4) Direzione dei lavori	27%
5) Collaudo (statico se dovuto ed amministrativo)	7%
6) Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 e succ. mod.	2%

(per lavori per i quali non era prevista la applicazione del D.Lvo 494/96 o precedenti alla entrata in vigore del predetto decreto, la aliquota viene aggiunta, interamente, a quella spettante la direzione lavori, da suddividersi proporzionalmente alle singole sottovoci)

TOTALE 100%

B) Redazione atti di pianificazione 50% della tariffa

Da ripartire come all'art.8, punto 6

A partire dal 18/11/1998 fino alla data di pubblicazione della L.17/05/1999 n°144

La ripartizione della quota complessiva degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94, avviene come appresso indicato:

A) per le opere pubbliche

- | | |
|---|-----|
| 1) responsabile unico del procedimento; | 15% |
| 2) Progettazione | 46% |
| 3) Direzione dei lavori | 30% |
| 4) Collaudo (statico se dovuto ed amministrativo) | 8% |
| 5) Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 e succ. mod. | 1% |

(per lavori per i quali non era prevista la applicazione del D.Lvo 494/96 o precedenti alla entrata in vigore del predetto decreto, la aliquota viene aggiunta, interamente, a quella spettante la direzione lavori, da suddividersi proporzionalmente alle singole sottovoci)

TOTALE 100%

B) redazione di atti di pianificazione 30% della tariffa professionale da ripartire come all'art.8, punto 6.

Nell'ambito delle singole categorie di incarico di cui al precedente prospetto, viene individuata una ulteriore suddivisione in considerazione delle diverse figure professionali e/o di collaborazione alle stesse, secondo le aliquote come di seguito determinate:

A) Per le opere pubbliche

- | | |
|---|-----|
| 1) Responsabile unico del procedimento: non è prevista la possibilità di incarico a più persone, | |
| 1.a) persona incaricata | 80% |
| 1.b) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati | |
| | 20% |

E' responsabile unico del procedimento il dirigente o funzionario che esercita le funzioni stabilite dalla legge 109/94 e successive modifiche.

2) Progettazione:

	2.a) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumano la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);	80%
	2.b) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati	20%
3)	Direzione dei lavori	
	3.a) tecnici che assumono la responsabilità della direzione dei lavori firmandone i relativi atti;	80%
	3.b) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati	20%
4)	Collaudo:	
	4.a) Collaudo statico:	20%
	4.b.1) Collaudo amministrativo inclusa la redazione di certificati di regolare esecuzione (se occorre il collaudo statico):	60%
	4.b.2) Collaudo amministrativo inclusa la redazione di certificati di regolare esecuzione (se non occorre il collaudo statico):	80%
	4.c) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati	20%
5)	Sicurezza ex D.Lgs 494/96:	

- 5.a) personale che assume la responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 20%
- 5.b) personale che assume responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 60%
- 5.c) altri componenti dell'Ufficio Tecnico che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati 20%

B) Redazione di atti di pianificazione:

- 1) Responsabile unico del procedimento: non è prevista la possibilità di incarico a più persone. 15%
- 2) Progettazione:
- 2.a) tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumano la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); 30%
- 2.b) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dello strumento urbanistico, su disposizioni dei tecnici di cui al punto 2.a) e che firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale); 35%
- 3) altri componenti dei settori che hanno contribuito direttamente e/o indirettamente, anche con una momentanea redistribuzione dei carichi di lavori, al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati 20%

Art. 13

I seguenti articoli disciplinano il conferimento di incarichi professionali a dipendenti del VI e VII Settore dell'Amministrazione Comunale, per particolari tipi di attività.

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento a quanto espressamente stabilito dai commi 6 e seguenti dell'art. 58 del D.Lgs. 03.02.1993, n. 29, come innovati dall'art. 26 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

1) I dirigenti del VI e VII settore, e la Amministrazione Comunale possono conferire incarichi professionali, ai dipendenti del VI e VII settore di cui al successivo art. 15 del presente regolamento qualora ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sussistenza di elementi oggettivi in base ai quali, per particolari attività che i settori e i servizi devono sviluppare per il perseguimento degli obiettivi determinati dal PEG o in specifici programmi di attività, non sia opportuno fare ricorso a prestazioni professionali esterne in quanto, per la loro peculiarità, le prestazioni possono essere rese dalle strutture organizzative dell'ente, normalmente preposte a tali attività.
- b) peculiarità dell'attività oggetto dell'incarico e sua connessione con elementi di forte professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati soggetti dipendenti dell'Ente e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte nell'Amministrazione o esternamente alla stessa;
- c) necessità di rapportare lo sviluppo dell'attività oggetto dell'incarico a un soggetto dipendente con ottima conoscenza dell'assetto organizzativo e procedimentale dell'Ente, al fine di garantire la massima efficacia dell'intervento realizzato in rapporto alla sua incidenza sulla struttura e sulle procedure;
- d) compatibilità, particolarmente in termini temporali e di contenuto, tra l'attività resa dal dipendente nell'ambito dei compiti e dei doveri d'ufficio e quella resa in forza dell'incarico conferito;
- e) compatibilità, particolarmente in termini temporali e di contenuto, tra l'attività resa dal dipendente in forza dell'incarico conferito ed eventuali altre attività svolte sulla base di incarichi ad esso assegnati da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 15

L'Amministrazione Comunale può conferire ai propri dipendenti, individuati a fronte della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 14, incarichi professionali per i seguenti tipi di attività:

- q docenza continuativa e sviluppo di interventi formativi complessi a favore di dipendenti dell'Amministrazione;
- q consulenza e progettazione organizzativa in relazione a specifici processi di sviluppo dell'Amministrazione;
- q consulenza di natura giuridico – amministrativa in relazione a specifici processi di sviluppo dell'Amministrazione;
- q consulenza tecnica in relazione a specifici servizi erogati dall'Amministrazione;
- q le operazioni di cui al comma 4, art. 28, legge 109/94 come modificata ed integrata successivamente;
- q progettazione e direzione di opere pubbliche, nei casi di accertata impossibilità di esecuzione diretta da parte dell'Ufficio, nei limiti degli importi di cui alla seconda parte del comma 12 dell'art. 17, legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- q progettazione e direzione di opere pubbliche, nei casi di accertata impossibilità di esecuzione diretta da parte dell'Ufficio, senza limiti di importo solamente nei casi di riscontrata urgenza ed indifferibilità, ove i tempi d'espletamento delle procedure di affidamento potrebbero arrecare danno all'Amministrazione Comunale, o comunque nei casi di particolari esigenze dell'Amministrazione Comunale da motivarsi nel provvedimento di affidamento;
- q progettazione di strumentazione urbanistica nei casi di accertata impossibilità di esecuzione diretta da parte dell'Ufficio, e comunque ove siano particolari esigenze dettate da motivi di urgenza o di continuità con progettazioni eseguite o in corso di esecuzione da parte dell'Ufficio;
- q tutte le altre forme di consulenza tecnico amministrativa relativa a procedure concorsuali o di contenzioso, regolamentari, perizie, condono edilizio etc..;
- q collaudi strutturali e tecnico – amministrativi di opere pubbliche nei casi di accertata impossibilità di esecuzione diretta da parte dell'Ufficio, nei limiti degli importi di cui alla seconda parte del comma 12 dell'art. 17, legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- q coordinamento per la progettazione della sicurezza del cantiere (D.Lgs. 494/96),
- q coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96).

Art. 16

1) L'incarico al dipendente/i per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 15 è conferito dal Dirigente del settore/Responsabile del servizio o dal Sindaco, a fronte delle condizioni di cui all'art. 13 e nel rispetto dei seguenti criteri:

- q Individuazione e verifica della reale necessità per il conferimento dell'incarico;
- q Individuazione e verifica dei dipendenti dell'Amministrazione che, per qualificazione ed esperienza professionale, maturate anche all'esterno del Comune nell'ambito di specifici percorsi lavorativi o formativi e riscontrabili in base al curriculum personale, possono sviluppare le specifiche attività richieste;
- q Attivazione, qualora più dipendenti possiedono elementi curriculari giustificativi dell'attribuzione dell'incarico, di procedure di selezione/confronto/rotazione;
- q Verifica della stretta correlazione dell'attività sviluppata con l'incarico alle attività del settore/servizio;
- q Utilità economica, rivelata anche sulla base di risparmi di spesa, del conferimento dell'incarico e dello sviluppo dell'attività da esso definita.

2) Il Dirigente incaricato, con propria determinazione, attuerà quanto disposto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disponibilità di budget e degli obiettivi assegnati dal PEG, adottando schema di disciplinare nel quale devono essere descritte in dettaglio le prestazioni connesse allo sviluppo dell'attività, i compensi e le modalità di pagamento.

3) La formalizzazione dell'incarico obbliga comunque il dipendente a svolgere le prestazioni rientranti nello stesso al di fuori dell'orario di lavoro in modo da non recare pregiudizio alle attività svolte nell'ambito dei compiti e dei doveri d'ufficio.

Art. 17

a) Il Dirigente incaricato determina, nell'ambito delle disponibilità del proprio budget definito dal PEG, il corrispettivo per le prestazioni professionali rese dal dipendente in forma dell'incarico conferito, avendo riguardo a che esso sia congruo rispetto ai compensi generalmente resi per analoghe prestazioni professionali dall'Ente.

b) Spettano al Dirigente incaricato i compiti relativi al soddisfacimento degli obblighi previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 58 del D.Lgs. del 03/02/1993 n. 29.

c) I compensi relativi alle prestazioni di tipo professionale conferite ai sensi degli artt. 13 – 14 – 15 – 16 e 17 del presente regolamento saranno commisurati sulla base delle vigenti tariffe professionali.

Art. 18

1) Il dipendente cui sia conferito un incarico professionale ai sensi degli artt. 13 – 14 – 15 – 16 e 17 del presente regolamento ha l'obbligo:

- a) di svolgere l'attività al di fuori dell'orario di servizio e comunque al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all'Ente in virtù del rapporto di impegno pubblico;
- b) di non utilizzare per lo svolgimento dell'attività locali, mezzi o strutture dell'Ente;
- c) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella resa a favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnati ai sensi del citato art. 58;
- d) di non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico professionale conferito dall'Amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni;
- e) di essere regolarmente iscritto all'ordine professionale di appartenenza con spese a proprio carico;
- f) limitatamente all'incarico affidato fuori dell'orario di lavoro, saranno a carico del dipendente gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi professionali di cui all'art. 17, comma 3, legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

- 1) Il Dirigente incaricato adotta ogni misura utile a verificare lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico conferito nel rispetto degli obblighi previsti in capo al dipendente incaricato dal presente regolamento e dal disciplinare d'incarico.
- 2) I competenti settori/servizi dell'Amministrazione devono prestare piena collaborazione al dipartimento funzione pubblica e organismi pubblici che, con propri nuclei o soggetti svolgono funzioni ispettive, intendono svolgere controlli sugli incarichi conferiti dal Comune ai propri dipendenti.

Art. 20

Nell'ambito della struttura tecnica comunale è istituito l'ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 27, legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, costituito per ogni singolo intervento, da un direttore dei lavori e, in relazione alle caratteristiche dei lavori, da direttori operativi ed assistenti.

Agli incaricati competerà l'incentivo come determinato all'art. 8 del presente regolamento.

I tecnici assegnati ai compiti di cui al punto precedente, per ogni singolo intervento, verranno incaricati dal Dirigente o dal Sindaco tenendo conto di criteri di rotazione, di fattori di produttività personale e delle specifiche professionalità acquisite.